

Relazione Tecnico- Finanziaria

Sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 96 del 28 dicembre 2022

Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree protette naturali), 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l’Ente parco Regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r.57/1997)

L’articolo prevede, ai sensi della legge regionale di riordino degli enti di gestione dei Parchi naturali regionali (l.r. 13/2012), che la gestione del parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi venga attribuita ad un apposito ente di diritto pubblico, in sostituzione dell’Unione Montana dell’Esino – Frasassi, (attuale gestore) disciplinando altresì le modalità di composizione del consiglio direttivo del nuovo ente.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Subentro all’Unione montana dell’Esino-Frasassi)

L’articolo prevede espressamente che il nuovo ente di diritto pubblico subentrerà all’Unione montana dell’Esino – Frasassi nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art 3

(Modifiche alla l.r. 13/2012)

L’articolo modifica la composizione del consiglio direttivo degli enti di gestione dei parchi naturali regionali aumentando il numero dei rappresentanti regionali (da 1 a 3), tutti nominati dalla Giunta regionale e prevedendo altresì la partecipazione di un rappresentante per ciascun comune situato all’interno dell’area naturale protetta. Viene inoltre stabilito che il Presidente, scelto anche al di fuori del Consiglio direttivo, venga nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non possa ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Sono infine dettate specifiche disposizioni in tema di modalità di votazione all’interno del consiglio direttivo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 2/2019)

L'articolo aumenta (da 1 a 3) il numero dei rappresentanti della Regione anche all'interno del consiglio direttivo dell'Ente Parco regionale del Conero; sopprime la disposizione che collegava la durata del consiglio direttivo del Parco del Conero alla legislatura regionale, uniformandola alla disciplina generale che prevede una durata quinquennale (articolo 3, comma 2, della l.r. 13/2012) e rinvia, infine, per la nomina del Presidente alle disposizioni previste dalla l.r. 13/2012.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

La disposizione stabilisce che l'Unione montana dell'Esino-Frasassi e il nuovo ente di gestione del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi definiranno, mediante intesa, i tempi e le modalità del subentro da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; rinvia l'applicazione delle modifiche apportate alla previgente disciplina regionale al primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della legge in esame e, infine, proroga la durata del Presidente e del Consiglio direttivo dell'Ente Parco San Bartolo (in scadenza il 31.12.2022) sino al 28 febbraio 2023.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

La disposizione contiene la dichiarazione d'urgenza della legge.